



**UNIONE
ROMAGNA
FORLIVESE**
UNIONE MONTANA

UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE

Provincia Forlì-Cesena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

NUMERO 33	DEL 19 Dicembre 2023
------------------	-----------------------------

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE PREVISTA DALL'ART. 20 DEL TUSP RICOGNIZIONE ORDINARIA 2023 E RELAZIONE SULLA RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA AI SENSI DELL'ART. 30 D.LGS. 201/2022 - APPROVAZIONE

Il giorno 19/12/2023, alle ore 20:30, in videoconferenza, ai sensi dell'art.73 del D.L. 17 marzo 2020 n.18, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, nonché dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio nelle seguenti persone:

N.	Nominativo	Pr.	Quota	N.	Nominativo	Pr.	Quota
1	BASSETTI MICHELE	AG		16	BERNARDI ALBERTO	A	
2	DARDI GIANCARLO	P	2	17	BIGUZZI KESCHIA	AG	
3	CANGIALEONI MARIA GIULIA	P	2	18	CAMPORESI ELISABETTA	A	
4	FERRINI ALESSANDRO	AG		19	FABBRI GIUSEPPE	P	1
5	GARAVINI MILENA	AG		20	GALEOTTI RODOLFO	P	1
6	LEONI ROBERTO	P	2	21	GIUNCHI ERMANO	P	1
7	LOTTI PIER LUIGI	P	2	22	LIVERANI LUIGI	AG	
8	MARIANINI ILARIA	AG		23	LOLLI GABRIELE	P	1
9	MILANDRI CLAUDIO	P	2	24	MILANESI FRANCESCO	P	1
10	MONTI MAURIZIO	P	2	25	QUADRELLI SARA	P	1
11	PESTELLI GERMANO	AG		26	ROSSI VALENTINA	P	1
12	POGGIOLINI ILIC	P	2	27	TONELLATO MARIANNA	AG	
13	RINALDINI ELISA	AG		28	VENTURI CHIARA	AG	
14	TASSINARI FRANCESCO	P	2	29	VENTURINI EMILIANO MARIO	A	
15	TESEI MATTEO	AG		30	VERSARI CARLO	P	1

TOTALE QUOTE 24

TOTALE PRESENTI 16

TOTALE ASSENTI 14

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Vice Presidente Rodolfo Galeotti.

Le funzioni di segretario verbalizzante vengono svolte dal Vice Segretario, Dott.ssa Elena Stellati.

Sono presenti in sala i Consiglieri: Roberto Leoni, Ilic Poggiolini, Fabbri Giuseppe e Milanese Francesco.

Fungono da scrutatori i Consiglieri: LEONI ROBERTO, POGGIOLINI ILIC, MILANESI FRANCESCO e ilanesi Francesco.

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

PREMESSO CHE:

- in merito era stata distribuita a ciascun consigliere la proposta di deliberazione di seguito riportata;
- ai sensi dell' art. 97 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 si fa esplicito riferimento al resoconto verbale che è stato riportato a parte dalla ditta appaltatrice del servizio di trascrizione dei dibattiti delle sedute consiliari, nel quale sono riportati in maniera dettagliata gli interventi succedutisi;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

RILEVATO CHE in applicazione dell'art. 20 T.U.S.P., le Amministrazioni Pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione sono adottati ove ricorrano i seguenti presupposti:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 T.U.S.P.;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 T.U.S.P.;

DATO ATTO CHE ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art.4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO CHE l'Unione di Comuni della Romagna forlivese, conseguentemente, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, per:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016;

RILEVATO altresì che il comma 12 dell'art. 26 del T.U.S.P. dispone quanto segue:

"Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20".

TENUTO CONTO CHE:

- con deliberazione consiliare n. 32 del 26.9.2017 è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e il relativo piano di razionalizzazione;
- con deliberazione di consiglio n. 37 del 22.12.2021 è stata approvata la Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche 31.12.2020 art. 20 D.Lgs.175/2016;
- ai sensi del citato art. 20, T.U.S.P., in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti;

RITENUTO necessario, in attuazione alle disposizioni normative sopra richiamate, approvare la verifica annuale delle "Partecipazioni Societarie dell'Unione di Comuni", allegato sub. A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente l'analisi delle partecipazioni detenute al 31.12.2022, nonché le schede relative alla Razionalizzazione periodica delle partecipazioni ex art.20 D.Lgs.175/2016, predisposte utilizzando il modello allegato alla deliberazione n.22/SEZAUT/2018/INPR della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie;

DATO ATTO CHE l'Ente alla data del 31/12/2022 detiene le seguenti partecipazioni dirette:

- Lepida S.p.A.
- L'ALTRA ROMAGNA soc. cons.

DATO ATTO CHE, esaminate le singole partecipazioni detenute dall'Ente e rinviando per approfondimenti alla relazione tecnica allegata sotto la lettera B), l'esito della rilevazione è il seguente:

<i>Nome società partecipata</i>	<i>Esito della rilevazione</i>
Lepida S.p.A. <i>(diretta)</i>	<i>Mantenimento</i>
L'ALTRA ROMAGNA soc. cons. <i>(diretta)</i>	<i>Mantenimento</i>

CONSIDERATI gli esiti della ricognizione effettuata come risultanti nell'allegato sub A) alla presente deliberazione, dettagliati per ciascuna partecipazione detenuta, e verificato quanto definito nel precedente piano di razionalizzazione straordinario, art. 24 T.U.S.P.;

RICHIAMATO il precedente piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 20 T.U.S.P. (deliberazione di consiglio n. 46 del 27.12.2022), provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art.20 comma 4 del T.U.S.P.;

RICHIAMATE ALTRESÌ:

- la delibera di Consiglio Unione n. 8 del 20.4.2023, immediatamente esecutiva, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione DUP 2023-2025;
- la delibera di Consiglio Unione n. .9 del 20.4.2023, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato lo Schema di Bilancio di Previsione finanziario 2023/2025 e relativi allegati predisposti ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e del D. Lgs. n. 126/2014;

VISTO CHE l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

VISTO l'articolo 30 del D.Lgs. 201/2022 che stabilisce che i Comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5000 abitanti...omissis... effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territorio;

DATO ATTO CHE questa Unione svolge i servizi mensa e trasporto scolastico per i Comuni di Dovadola e Rocca San Casciano a seguito di apposita delega a questa Unione da parte dei Comuni per i servizi scolastici;

VISTA la relazione predisposta dall'ufficio competente del servizio, allegata al presente atto sotto la lettera C) per formarne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO del parere espresso dal Revisore dei Conti dell'Unione, Dott. Speca Paolo, allegato D);

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dalla Responsabile del Servizio Finanziario e Controllo di Gestione, Sonia Santolini, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 e successive modificazioni;

VISTO il vigente statuto dell'Unione;

RITENUTO opportuno procedere in merito;

PRESO ATTO del seguente risultato della votazione, esperita in forma palese per alzata di mano, ed accertata dagli scrutatori e con esito proclamato dal Presidente:

Consiglieri Assegnati	n. 15 maggioranza e n. 15 minoranza (tot. voti 45)
Consiglieri Presenti	n. 8 maggioranza e n. 8 minoranza (tot. voti 24)
Consiglieri Favorevoli	n. 8 maggioranza e n. 8 minoranza (tot. voti 24)
Consiglieri Contrari	n. / maggioranza e n. / minoranza
Consiglieri Astenuti	n. / maggioranza e n. / minoranza

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

1) di approvare la "Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016" allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente l'analisi delle partecipazioni detenute al 31.12.2022;

2) di approvare le schede relative alla Razionalizzazione periodica delle partecipazioni ex art.20 D.Lgs.175/2016, allegate al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, predisposte utilizzando il modello allegato alla deliberazione n.22/SEZAUT/2018/INPR della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie;

3) di dare atto che, per le ragioni espresse sia nella Relazione Tecnica, allegato B) al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale, sia nelle premesse della presente deliberazione, le società direttamente partecipate dall'Ente, che resteranno nel portafoglio finanziario dell'Unione sono le seguenti:

<i>Nome società partecipate dirette</i>
Lepida S.p.A.
L'ALTRA ROMAGNA soc. cons.

4) di approvare la relazione predisposta dall'ufficio competente del servizio sulla ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territorio, allegata al presente atto sotto la lettera C) per formarne parte integrante e sostanziale;

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere in merito;

VISTO l'art.134, 4° comma, del D.Lgs.18/8/2000, n.267;

PRESO ATTO del seguente risultato della votazione, esperita in forma palese peralzata di mano, ed accertata dagli scrutatori e con esito proclamato dal Presidente:

Consiglieri Assegnati	n. 15 maggioranza e n. 15 minoranza (tot. voti 45)
Consiglieri Presenti	n. 8 maggioranza e n. 8 minoranza (tot. voti 24)
Consiglieri Favorevoli	n. 8 maggioranza e n. 8 minoranza (tot. voti 24)
Consiglieri Contrari	n. / maggioranza e n. / minoranza
Consiglieri Astenuti	n. / maggioranza e n. / minoranza

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4°, del D.Lgs.18/8/2000, n.267, attesa l'urgenza di provvedere.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Vice Presidente

Rodolfo Galeotti

Il Vice Segretario

Elena Stellati


UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE

**Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute
direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n.
175/2016**

Dati relativi all'anno 2022

1. Introduzione

Si riporta la rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente e indirettamente possedute:



2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente

In questa sezione si riporta una tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute direttamente nonché le tabelle riepilogative delle partecipazioni detenute indirettamente attraverso ciascuna tramite.

PARTECIPAZIONI DIRETTE

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
LEPIDA S.C.P.A.	02770891204	0,0016%	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE	
L'ALTRA ROMAGNA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	02223700408	6,5400%	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE	

PARTECIPAZIONI INDIRETTE detenute attraverso una "tramite"

Ripetere la tabella per ciascuna "tramite".

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Non presenti				

3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

Per ognuna delle partecipazioni inserite nelle tabelle riportate nel paragrafo precedente, si riporta la seguente scheda di dettaglio.

1

Nome Società partecipata: LEPIDA S.P.A. CF. 02770891204

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	02770891204
Denominazione	LEPIDA S.C.P.A.
Data di costituzione della partecipata	2007
Forma giuridica	
Tipo di fondazione	
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	
La società è un GAL ⁽²⁾	

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) nell'applicativo sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	
Provincia	BOLOGNA
Comune	BOLOGNA
CAP*	40128
Indirizzo*	Via della Liberazione 15
Telefono*	051/6338800
FAX*	051/4208511
Email*	segreteria@pec.lepida.it

* campo con compilazione facoltativa_

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	62.02.00 - Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

*campo con compilazione facoltativa_

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato ##	
Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo con cui si concedono diritti speciali o esclusivi ⁽³⁾	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

⁽¹⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

⁽²⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_publico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_publica_di_diritto_singolarex_.pdf

Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere III) e mmm) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP, considerato che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2021
Tipologia di attività svolta	
Numero medio di dipendenti	657 a tempo indeterminato di cui 9 dirigenti, 45 quadri, 603 impiegati e 2 a tempo determinato di cui 1 dirigente e 1 quadro
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	13
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	35.160
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	35.000

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020	2019	2018
Approvazione bilancio					si
Risultato d'esercizio	283.703	536.895	61.229	88.539	538.915

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento al **“Numero dei dipendenti”**, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro, così come risultante dall'eventuale nota integrativa al bilancio d'esercizio; indicare il numero del personale distaccato dalla o presso la società partecipata;
- con riferimento al **“Numero dei componenti dell'organo di amministrazione”**, indicare eventuali variazioni rispetto alla data del 31/12/2022, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli amministratori con riguardo all'art. 11 del TUSP;
- con riferimento ai **“Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione”**, indicare il compenso dei singoli amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.;
- con riferimento alla **“Approvazione bilancio”** e **“Risultato d'esercizio”**, inserire considerazioni in merito all'andamento della gestione della società.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sottosezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO	2021	2021	2019
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	64.626.108	64.061.744	59.092.773
A5) Altri Ricavi e Proventi	2.097.423	853.669	760.412
di cui Contributi in conto esercizio	724.686	321.406	289.361

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sottosezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sottosezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “**Attività bancarie e finanziarie**”.

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sottosezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “**Attività assicurative**”.

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	
Quota diretta ⁽⁵⁾	0,0016%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	

⁽³⁾ Se la partecipazione è diretta o anche indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁴⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima società "tramite" attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁵⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	
Attività svolta dalla Partecipata	
Descrizione dell'attività	La società ha per oggetto l'esercizio delle attività, rientranti nell'ambito di pertinenza di pubbliche amministrazioni ed altri soggetti pubblici che detengono una partecipazione nella società, concernenti la fornitura delle reti (telematica) secondo quanto indicato nell'art.10, comma1, 2 e 4 della legge regionale n.11/2004
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁹⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹⁰⁾	
Esito della revisione periodica	
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹¹⁾	
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹¹⁾	
Note*	

⁽⁶⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)".

⁽⁷⁾ Compilare il campo se per "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽⁸⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della ricognizione" è stato selezionato "Razionalizzazione".

* Campo con compilazione facoltativa_

Scheda di dettaglio**DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	02223700408
Denominazione	L'ALTRA ROMAGNA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.
Data di costituzione della partecipata	1992
Forma giuridica	
Tipo di fondazione	
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	
Data di inizio della procedura ⁽³⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽⁴⁾	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽⁴⁾	
La società è un GAL ⁽⁴⁾	sì

⁽³⁾ Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.

⁽⁴⁾ Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) nell’applicativo sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	
Provincia	Forlì Cesena
Comune	Sarsina
CAP*	47027
Indirizzo*	Via Roma nr.24

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Telefono*	0543 – 698301
FAX*	
Email*	altraromagna@pec.net

* campo con compilazione facoltativa_

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	82.99.99 - Altri servizi di sostegno alle imprese n.c.a.
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

*campo con compilazione facoltativa_

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato ##	
Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo con cui si concedono diritti speciali o esclusivi ⁽³⁾	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

⁽⁹⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

⁽¹⁰⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_publico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere III) e mmm) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP, considerato che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2021
Tipologia di attività svolta	
Numero medio di dipendenti	5,68 di cui 1 quadri e 4,68 impiegati
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	9
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	19.890
Numero dei componenti dell'organo di controllo	1
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	0

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020	2019	2018
Approvazione bilancio					
Risultato d'esercizio	155	147	595	914	1.522

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento al **“Numero dei dipendenti”**, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro, così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del personale distaccato dalla o presso la società partecipata;
- con riferimento al **“Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”**, indicare eventuali variazioni rispetto alla data del 31/12/2022, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP;
- con riferimento ai **“Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”**, indicare il compenso dei singoli amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.;
- con riferimento alla **“Approvazione bilancio”** e **“Risultato d’esercizio”**, inserire considerazioni in merito all’andamento della gestione della società.

5. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sottosezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	54.003	38.814	
A5) Altri Ricavi e Proventi	518.847	322.857	
di cui Contributi in conto esercizio	0	90	

6. Attività di Holding

Compilare la seguente sottosezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

7. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sottosezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “**Attività bancarie e finanziarie**”.

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

8. Attività assicurative

Compilare la seguente sottosezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “**Attività assicurative**”.

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	
Quota diretta ⁽⁵⁾	6,54%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	

⁽¹¹⁾ Se la partecipazione è diretta o anche indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽¹²⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima società "tramite" attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽¹³⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	
Attività svolta dalla Partecipata	
Descrizione dell'attività	Società consortile, con scopo mutualistico e senza fine di lucro opera nel rispetto delle finalità statutarie e degli interessi degli associati, secondo quanto stabilito nel relativo statuto ed intende svolgere tutte le attività ed iniziative atte a promuovere lo sviluppo, il miglioramento e la valorizzazione delle attività socio-economiche e culturali dell'appennino e del territorio romagnolo, anche attraverso la predisposizione e la gestione di programmi e progetti regionali, nazionali ed europei.
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁹⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹⁰⁾	
Esito della revisione periodica	
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹¹⁾	
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹¹⁾	

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
<p>Note*</p>	<p>Visto il rispetto dell'art.4 del TUSP, per adeguare la società alle previsioni dell'art.20 del TUSP, è in fase di valutazione l'ipotesi di avviare un progetto di aggregazione, fusione, teso al conseguimento di più elevati livelli di attività. In attesa di verificare la fattibilità dell'ipotesi in parola si è optato per il mantenimento della società senza interventi.</p>

⁽¹⁴⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)".

⁽¹⁵⁾ Compilare il campo se per "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽¹⁶⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della ricognizione" è stato selezionato "Razionalizzazione".

* Campo con compilazione facoltativa_



**Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute
direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n.
175/2016**

Relazione tecnica

Dati relativi all'anno 2022

Indice generale

1. *INTRODUZIONE*
2. *L'ASSETTO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DALL'UNIONE DELLA ROMAGNA FORLIVESE AL 31.12.2021*
3. *ESITI DELLA REVISIONE ORDINARIA*
4. *CONCLUSIONI*

1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "*processo di razionalizzazione*" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*".

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1,2,23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "*in house*" (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);

- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione. A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP). Con deliberazione del Consiglio n. 32 del 26/09/2017 questo ente ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P..

2. L'ASSETTO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DALL'UNIONE DELLA ROMAGNA FORLIVESE AL 31.12.2021

L'assetto delle partecipazioni societarie detenute dall'Unione della Romagna Forlivese ai sensi dell'art.20 del D.Lgs 175/2016 è illustrato nella seguente tabella:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	MOTIVAZIONE DELLA SCELTA
LEPIDA S.C.P.A.	02770891204	0,0016%	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZION E	Rispetto dei parametri previsti dall'art.20 TUSP
L'ALTRA ROMAGNA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	02223700408	6,5400%	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZION E	Rispetto dei parametri previsti dall'art.20 TUSP

La suddetta composizione del portafoglio di partecipazioni societarie detenute dall'Ente rappresenta il risultato dell'applicazione del già richiamato articolo 20 del TUSP che disciplina la procedura per la ricognizione ordinaria obbligatoria delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dagli enti locali e dalle altre amministrazioni pubbliche alla data del 31 dicembre 2021.

In particolare l'Unione – tenuto conto delle modifiche apportate dal Decreto correttivo – ai fini del mantenimento, dell'alienazione, della razionalizzazione mediante fusione, messa in liquidazione o dismissione, delle proprie partecipazioni societarie ha verificato quanto segue:

- L'inclusione delle proprie partecipazioni societarie nelle categorie previsti dall'art.4 del TUSP;
- Il soddisfacimento dei requisiti relativi alla procedura per la costituzione, acquisto o partecipazione di società di cui all'art.5, comma 1 e 2 del Testo Unico;
- L'esistenza dei presupposti l'attivazione della razionalizzazione di cui all'art.20 comma 2 del TUSP

Il mantenimento delle partecipazioni societarie dirette riportate sopra in tabella, si giustifica in base alle seguenti evidenze:

Riconducibilità dell'Attività svolta alle previsioni dell'art.4 del TUSP

- Le società legittimamente partecipate (Lepida e L'altra Romagna) assumono le funzioni di soggetti affidatari di servizi di interesse generale, individuati dagli Enti Locali in seno alle rispettive competenze, compresa l'eventuale gestione di dotazioni patrimoniali. Le medesime società assumono così la configurazione di società che producono beni e servizi strumentali all'Ente o agli Enti pubblici partecipati o allo svolgimento delle loro funzioni (Art.4 comma 2 lettera d)

Risultati dell'analisi alla luce dei parametri di cui all'art.20 comma 2 del TUSP

- Le società legittimamente partecipate (Lepida e L'altra Romagna) evidenziano un numero di dipendenti superiore a quello degli amministratori;
- L'unione non ha costituito né partecipa ad altre società o enti che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte dalle società legittimamente partecipate;

- In merito alla società **Lepida**, nei tre esercizi precedenti, dall'analisi dei relativi bilanci si ricava che la società ha conseguito un fatturato medio superiore a 500.000 euro e non ha realizzato risultati negativi nel corso del periodo di operatività;
- La società **L'altra Romagna** ha registrato un fatturato medio nel corso dell'ultimo triennio in esame inferiore a 500.000. Considerato che le attività svolte dalla società sono conformi alle previsioni dell'art.4 del TUSP, è in fase di valutazione l'ipotesi di avviare un progetto di aggregazione, fusione, teso al conseguimento di più elevati livelli di attività nonché di economie di scala e di scopo.
- Non si ravvisa la necessità di contenimento dei costi di funzionamento, con particolare riferimento alla società Lepida, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.20 comma 2 lettera e del TUSP. Al tal riguardo, si evidenzia che il relativo indicatore di competitività dei costi, risulta superiore all'analogo indicatore relativo alle imprese italiane;
- Non si evidenzia la possibilità di dare luogo a processi aggregati nell'ambito della società cui l'Unione della Romagna Forlivese partecipa in ragione del fatto che le stesse operano in settori fra loro disomogenei.

Partecipazioni Indirette

Alla data 31 dicembre 2021 l'Unione della Romagna Forlivese non deteneva partecipazioni di controllo ai sensi della normativa vigente, nonché partecipazioni indirette suscettibili di rilevazione.

3. ESITI DELLA REVISIONE ORDINARIA

A seguito delle analisi effettuate nell'allegato A, si ritiene di mantenere le partecipazioni societarie dirette in essere in quanto necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	ATTIVITÀ SVOLTA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	MOTIVAZIONE DELLA SCELTA
LEPIDA S.C.P.A.	02770891204	GESTIONE RETE TELEMATICA	0,0016%	RISPETTO DEI PARAMETRI PREVISTI DALL'ART.20 TUSP
L'ALTRA ROMAGNA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	02223700408	PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DEL TERRITORIO	6,5400%	ADEGUAMENTO AI PARAMETRI PREVISTI DALL'ART.20 TUSP

Di seguito si riassumono le motivazioni alla scelta del mantenimento delle partecipazioni societarie detenute dall'Unione della Romagna Forlivese.

LEPIDA S.c.p.a

Riconducibilità dell'Attività svolta alle previsioni dell'art.4 del TUSP

La società assume le funzioni di soggetto affidatario di servizi strumentali, individuati dagli Enti Locali soci nell'ambito delle rispettive competenze, compresa l'eventuale gestione di dotazioni patrimoniali.

Lepida assume così la configurazione di società che produce beni e servizi strumentali all'Ente o agli Enti pubblici partecipati o allo svolgimento delle loro funzioni (Art.4 comma 2 lettera d).

Risultati dell'analisi alla luce dei parametri di cui all'art.20 comma 2 del TUSP

La società presenta un numero di dipendenti superiore a quello degli amministratori.

L'Unione Romagna Forlivese non ha costituito altre società patrimoniali, né partecipa ad altre società o enti che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da Lepida.

Nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore a 500.000 euro e non ha realizzato risultati negativi negli ultimi 5 anni.

Non si ravvisa la necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società; si evidenzia che l'indicatore di competitività dei costi non ha registrato variazioni di rilievo.

Non si ravvisa, la possibilità di aggregare Lepida ad altre società cui l'Unione della Romagna Forlivese partecipa, in ragione dell'elevato valore dell'indice di integrazione verticale e posto che le stesse operano in settori fra loro disomogenei.

L'ALTRA ROMAGNA s.c.r.l

Riconducibilità dell'Attività svolta alle previsioni dell'art.4 del TUSP

La società svolge un servizio strumentale finalizzato allo sviluppo e alla promozione turistica del territorio tale da qualificarla come società che produce beni e servizi strumentali all'Ente o agli Enti Pubblici partecipati o allo svolgimento delle loro funzioni (Art.4 comma 2 lettera d).

Risultati dell'analisi alla luce dei parametri di cui all'art.20 comma 2 del TUSP

La società presenta un numero di dipendenti superiore a quello degli amministratori.

L'Unione Romagna Forlivese non ha costituito altre società patrimoniali, né partecipa ad altre società o enti che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da L'Altra Romagna.

Nei tre esercizi precedenti la società non ha conseguito un fatturato medio superiore a 500.000 euro, tuttavia data la strategicità della medesima ai fini dello sviluppo socio-economico del territorio di riferimento è in fase di valutazione l'ipotesi di avviare un progetto di aggregazione, fusione, teso al conseguimento di più elevati livelli di attività nonché di economie di scala e di scopo.

Non si ravvisa, la possibilità di aggregare L'Altra Romagna ad altre società cui l'Unione della Romagna Forlivese partecipa, posto che le stesse operano in settori tra loro disomogenei.

4. CONCLUSIONI

Sono state valutate, sottostante agli articoli 20 del TUSP, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

In virtù dei risultati della revisione ordinaria, **non si ravvisa la necessità di redigere un piano operativo di razionalizzazione** come sintetizzato nella tabella seguente:

UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE - REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE – AI SENSI DEL D.LGS. 175/2016						
Art.4	Art.20 ^2 B	Art.20 ^2 C	Art.20 ^2 D	Art.20 ^2 E	Art.20 ^2 F	Art.20 ^2 G
(attinenza istituzionale / Oggetto sociale)	(amm.ri > dipendenti)	(attività similari)	(Fatturato < € 500.000,00)	(Rn < 0 *4 Es)	(Contenimento Costi)	(Aggregazione)
SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
SI	NO	NO	SI*	NO	NO	SI*

* Con riferimento a questo punto si rimanda a quanto riportato in premessa

UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA
FORLIVESE – UNIONE MONTANA

VERIFICA PERIODICA
SITUAZIONE GESTIONALE
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
DI RILEVANZA ECONOMICA

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

RICOGNIZIONE AL 31/12/2022

1 PREMESSA SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 ha riordinato la disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale.

La nuova disciplina introdotta dal decreto interviene in modo organico e puntuale in tema di istituzione, organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, a rete e non, perseguendo adeguati livelli di responsabilità decisionale ed assicurando, al contempo, idonee forme di consultazione pubblica e di trasparenza nei processi valutativi e negli esiti gestionali dei servizi.

Le finalità ultime della riforma coinvolgono tanto il principio di concorrenza, rispetto al mercato, quanto quello di sussidiarietà orizzontale, rispetto al rapporto con la società civile.

Infatti, l'esercizio del potere pubblico in materia, in ordine all'istituzione ed alla modalità di gestione dei servizi pubblici, deve "garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale" e, al contempo, assicurare l'adeguatezza dei servizi in termini di "accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza".

1.1 Definizioni

Nell'ambito dei servizi pubblici, tradizionalmente, opera la distinzione tra quelli finali, strumentali e locali:

- a) **servizi finali** sono quelli pubblici in senso stretto atteso che mirano a soddisfare, in via primaria e diretta, le esigenze sociali manifestate da una data collettività. Esempi di servizi pubblici finali o in senso proprio sono quelli che riguardano la gestione di: asili, assistenza diversamente abili, assistenza domiciliare, assistenza minori, biblioteca, musei, servizi sociali in genere, teatro, ecc;
- b) **servizi strumentali**, non realizzano in via immediata un bisogno sociale ma si limitano a fornire ad un settore dell'Amministrazione un dato servizio che, solo in via mediata, è funzionale alla realizzazione dell'utilità collettiva. Esempi, invece, di servizi strumentali sono: manutenzione edifici, manutenzione verde, manutenzione strade, servizi ausiliari e di supporto, riscossione entrate ecc.;
- c) per **servizi pubblici locali** s'intende qualsiasi attività che preveda la produzione di beni e servizi rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle Comunità locali.

I servizi pubblici locali a loro volta si distinguono in servizi:

- a) **servizi pubblici locali di rilevanza economica**: sono definiti all'art. 2 come "*i servizi di interesse economico generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale*"; Ai fini della qualificazione di un servizio pubblico locale sotto il profilo della rilevanza economica, non importa la valutazione fornita dalla pubblica amministrazione, ma occorre verificare in concreto se l'attività da espletare presenti o meno il connotato

della “redditività”, anche solo in via potenziale. (Consiglio di Stato, sezione V, 27 agosto 2009, n. 5097);

- b) servizi pubblici locali privi di rilevanza economica:** Sono, invece, quelli realizzati *senza scopo di lucro* (es. i servizi sociali, culturali e del tempo libero), che vengono resi, cioè, con costi a totale o parziale carico dell’ente locale.
- c) servizi a rete:** sono definiti a rete “*i servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un’authority indipendente*”. Esempi di servizi a rete sono: servizio idrico, servizio gas, servizio energia elettrica, trasporto pubblico locale.

1.2 L’istituzione e le forme di gestione

I servizi pubblici locali possono essere istituiti dalla legge, ma anche deliberati dall’Ente locale da parte del Consiglio comunale nell’esercizio delle prerogative di cui all’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, tra cui quella di delibera in tema di “organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell’ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione” (art. 42 lett. e).

L’art. 10, c. 1, del decreto in parola stabilisce che “Gli enti locali e gli altri enti competenti assicurano la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge”.

La legge, quindi, può costituire una situazione giuridica definibile di “privativa” allorché una determinata attività o servizio possano, o debbano a seconda dei casi, essere esercitati esclusivamente dal soggetto che ne detiene il diritto; ne deriva l’obbligatorio espletamento da parte dei Comuni, i quali lo esercitano con diritto di privativa, nelle forme di cui all’art. 112 e segg. del D.Lgs. 267/2000 oltre che nel rispetto della normativa speciale nazionale (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) e regionale (es. Legge Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26). Come chiarito dalla giurisprudenza (a contrariis TAR Sardegna, sezione I, sentenza 4 maggio 2018, n. 405), l’assenza di un regime di privativa comporta l’obbligo dell’amministrazione competente di acquisire il servizio con idonea motivazione.

L’art. 12 del D.Lgs. 201/2022 prevede, inoltre, che, qualora risulti necessaria l’istituzione di un servizio pubblico per garantire le esigenze delle comunità locali, l’ente locale deve verificare se la prestazione del servizio possa essere assicurata attraverso l’imposizione di obblighi di servizio pubblico a carico di uno o più operatori, senza restrizioni del numero di soggetti abilitati a operare sul mercato. Di tale verifica deve esserne dato adeguatamente conto nella deliberazione consiliare di istituzione del servizio, nella quale sono altresì indicate le eventuali compensazioni economiche.

A sua volta, l’articolo 14 del decreto 201/22 individua espressamente le diverse forme di gestione del servizio pubblico, tra cui l’ente competente può scegliere, qualora ritenga che le gestioni in concorrenza nel mercato non siano sufficienti e idonee e che il perseguimento dell’interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori.

Il citato art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022 attiene alla scelta tra le forme di gestione del servizio pubblico locale e non alle modalità di istituzione del servizio pubblico locale diverso da quelli già previsti dalla legge, che è disciplinato dall'art. 10 c. 3 del medesimo decreto.

Le due norme (artt. 10 e 14), dunque, hanno oggetti diversi in quanto la scelta dell'estensione della privativa comunale richiede una motivazione che abbia per oggetto la necessità o l'opportunità di sostituire il servizio offerto sul mercato con quello degli enti locali assuntori, mentre la motivazione richiesta dall'art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022 attiene alla scelta tra un singolo operatore od un numero limitato di operatori (TAR Lombardia, Milano, sentenza n. 2334/2023).

1.3 Le modalità di gestione

Le modalità di gestione previste sono:

- a) **affidamento a terzi**, secondo la disciplina in materia di contratti pubblici (d.lgs. 50/2016, ora d.lgs. n. 36/2023), ossia attraverso i contratti di appalto o di concessione;
- b) **affidamento a società mista pubblico-privata**, come disciplinata dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il cui socio privato deve essere individuato secondo la procedura di cui all'articolo 17 del medesimo decreto;
- c) **affidamento a società in house**, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al D.lgs. n.175/ 2016;
- d) **gestione in economia mediante assunzione diretta** del servizio da parte dell'apparato amministrativo e delle ordinarie strutture dell'ente affidante o mediante azienda speciale quale ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto (art. 114, c. 1 del D.Lgs. 267/00), limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete.

La scelta della modalità di gestione del servizio, di competenza del Consiglio ai sensi dell'art. 42 lett. e) del TUEL, deve essere oggetto di apposita deliberazione, accompagnata da una relazione nella quale si deve dare atto delle specifiche valutazioni che l'organo deliberante ha effettuato sulla base dell'istruttoria tecnica degli uffici.

In particolare, nella relazione istruttoria, in ordine al modello gestionale prescelto, si deve tener conto:

- delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali;
- della situazione delle finanze pubbliche e dei costi per l'ente locale e per gli utenti;
- dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili;
- dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati;
- dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche a cura degli enti locali sulla situazione gestionale.

In particolare, nel caso di **affidamenti in house**, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea, la motivazione della deroga al mercato deve essere particolarmente curata e approfondita, atteso che l'art. 17 del D.Lgs. 201/22 dispone che, la motivazione della scelta di affidamento deve dare espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house.

Tale motivazione può essere fondata anche sulla base degli atti e degli indicatori (costi dei servizi, schemi-tipo, indicatori e livelli minimi di qualità dei servizi) predisposti dalle competenti autorità di regolazione nonché tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche a cura degli enti locali sulla situazione gestionale.

Nel caso dei **servizi pubblici locali a rete**, alla deliberazione deve essere altresì allegato un **piano economico-finanziario (PEF)**, asseverato, da aggiornare triennialmente, che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento.

1.4 Il contratto di servizio

Il contratto di servizio, previsto dall'art. 24 del decreto 201/2022, è lo strumento di regolazione dei rapporti degli enti locali con i soggetti affidatari del servizio pubblico e, per i servizi a rete, con le società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali.

Il contenuto minimo del contratto, oltre ai normali aspetti inerenti durata, condizioni economiche, recesso, risoluzioni, penali, ecc., riguarda anche:

- a) gli obiettivi di efficacia ed efficienza nella prestazione dei servizi, nonché l'obbligo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
- b) gli obblighi di servizio pubblico;
- c) le modalità di determinazione delle eventuali compensazioni economiche a copertura degli obblighi di servizio pubblico e di verifica dell'assenza di sovracompensazioni;
- d) gli strumenti di monitoraggio sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi compreso il mancato raggiungimento dei livelli di qualità;
- e) gli obblighi di informazione e di rendicontazione nei confronti dell'ente affidante, o di altri enti preposti al controllo e al monitoraggio delle prestazioni, con riferimento agli obiettivi di efficacia ed efficienza, ai risultati economici e gestionali e al raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi.

Per quanto attiene ai servizi resi su richiesta individuale dell'utente, nel contratto di servizio devono essere regolati i seguenti ulteriori elementi:

- la struttura, i livelli e le modalità di aggiornamento delle tariffe e dei prezzi a carico dell'utenza;

- gli indicatori e i livelli ambientali, qualitativi e quantitativi delle prestazioni da erogare;
- l'indicazione delle modalità per proporre reclamo nei confronti dei gestori;
- le modalità di ristoro dell'utenza, in caso di violazione dei livelli qualitativi del servizio e delle condizioni generali del contratto.

Al contratto di servizio sono allegati il programma degli investimenti, il piano economico-finanziario e, per i servizi a richiesta individuale, il programma di esercizio.

All'atto della stipula del contratto di servizio, e aggiornata dal gestore del servizio pubblico locale di rilevanza economica, è redatta la Carta dei servizi, ai sensi dell'art. 25, comma 1, corredata delle informazioni relative alla composizione della tariffa ed è pubblicata dallo stesso gestore sul proprio sito internet.

1.5 Gli Schemi-tipo

Al fine di supportare e orientare verso comportamenti uniformi e conformi alla normativa vigente, favorendo la diffusione di best practices, gli enti affidanti nella predisposizione della documentazione richiesta dal decreto 201/2022, l'ANAC, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato hanno elaborato un possibile schema tipo per i seguenti documenti:

[Relazione sulla scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale](#) (art. 14, c. 3);

[Motivazione qualificata richiesta dall'art. 17, c. 2, in caso di affidamenti diretti a società in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici.](#)

1.6 Gli adempimenti previsti

Il decreto 201/2022 prevede una serie di attività e di adempimenti a carico degli EELL da effettuarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente:

- a) la redazione della **deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale** (di cui all'art. 10, comma 5), che dia conto degli esiti dell'istruttoria di cui al comma 4 e che può essere sottoposta a consultazione pubblica prima della sua adozione;
- b) la **relazione sulla scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale** (di cui all'art. 14, comma 3), prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni;
- c) la **deliberazione dell'affidamento in house** (di cui all'art. 17, comma 2), nel caso di affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli artt. 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e

accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30;

- d) la **relazione sulle verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali** (di cui all'art. 30, comma 2). I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione costituisce appendice della relazione annuale di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. La ricognizione è volta a rilevare, per ogni servizio affidato, in modo analitico, l'andamento del servizio dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi del contratto di servizio, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9 ossia delle autorità di regolazione nei servizi pubblici locali a rete e non a rete nonché delle Misure di coordinamento in materia di servizi pubblici locali. La ricognizione è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 il quale dispone una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche;
- e) gli **obblighi di trasparenza** (di cui all'art. 31), al fine di rafforzare la trasparenza e la comprensibilità degli atti, riguardanti la pubblicazione nell'apposita sezione del sito on line degli EELL, degli atti e dei dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, delle deliberazioni di istituzione dei servizi pubblici locali e delle relative modalità di gestione, dei contratti di servizio stipulati, delle relazioni delle verifiche periodiche, annuali, dell'andamento dei servizi. Detti atti devono essere pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante (apposita sezione del sito istituzionale e/o in Amministrazione Trasparente – sottosezione I livello “servizi erogati” e/o creando in “altri contenuti” apposita sezione denominata “servizi pubblici locali - D.Lgs. n. 201/2022”) e devono essere trasmessi contestualmente all'Anac, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione.

2 LA VERIFICA PERIODICA SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SPL

In sede di prima applicazione, la ricognizione è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Come già accennato, l'art. 30 del D. Lgs. 201/2022 preveda l'effettuazione di una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica riscontrando, per ogni servizio affidato, l'andamento dal punto di vista:

- A. economico;
- B. della qualità del servizio;
- C. dell'efficienza;
- D. del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio.

La ricognizione rileva altresì l'entità del ricorso all'affidamento a società in house, gli oneri e l'impatto economico-finanziario che ne derivano per gli enti affidanti, nonché le proposte gestionali pervenute all'ente locale da parte degli operatori economici interessati durante il periodo temporale di riferimento.

3 RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Al fine di definire il perimetro della ricognizione è necessario censire i servizi pubblici locali, individuando caratteristiche e modalità di gestione.

Sono soggetti a verifica periodica i servizi pubblici locali a rilevanza economica, non gestiti direttamente dall'ente.

Per quanto attiene i servizi pubblici locali a rete – ricadenti nella disciplina del Tuspl (Servizio idrico integrato, igiene ambientale, trasporto pubblico locale) - la ricognizione ex art. 30, ivi compresa la giustificazione del mantenimento dell'affidamento in house, è rimessa agli enti competenti (ATO/ATA/ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO, ecc.) se affidanti i relativi servizi.

Nella tabella che segue si riepilogano i principali servizi pubblici locali forniti dall'Unione di Comuni della Romagna forlivese, distinguendo in base:

- a) alla modalità di gestione ossia tra quelli in gestione diretta, esternalizzati a terzi o affidati in house a soggetti appartenenti al Gruppo Pubblico Locale
- b) alle caratteristiche economiche e strutturali del servizio (a rilevanza economica, a rete):

N	SERVIZIO	MODALITÀ' DI GESTIONE	A RILEVANZA ECONOMICA	A RETE	SOCETTO A VERIFICA PERIODICA
1	Refezione scolastica	Appalto	SI	NO	SI
1	Trasporto pubblico locale	Appalto	SI	NO	SI

Ai fini della verifica periodica della situazione gestionale del servizio pubblico locale prevista dall'art. 30 dello stesso decreto n. 201/2022, occorre definire adeguatamente il contesto di riferimento, con particolare riferimento alla tipologia di servizio pubblico, al contratto di servizio che regola il rapporto fra gestore ed ente locale ed alle modalità del monitoraggio e verifiche sullo stesso servizio.

4 SERVIZI PUBBLICI LOCALI SOGGETTI A VERIFICA PERIODICA

Alla luce della ricognizione risultante dalla tabella di cui al paragrafo 3, sono soggetti a verifica periodica da parte dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese i seguenti servizi:

N	SERVIZIO	MODALITÀ' DI GESTIONE	GESTORE (appaltatore, concessionario ecc)	DURATA CONTRATTO DI SERVIZIO	SETTORE COMPETENTE
1	Refezione scolastica	Appalto	Fondazione di Religione Angeli Custodi, Via Don Minzoni n.47, 47521 Cesena (FC)	9 mesi	Servizi alla persona
	Refezione scolastica	Appalto	GEMOS Soc. Coop., Via della Punta n.21, 48018 Faenza (RA)	21 mesi	Servizi alla persona
2	Trasporto pubblico locale	Appalto	TRASPORTI FERRINI di Ferrini Franco SAS Azienda Servizio Ncc, Via Meleto n.2, 47017 Rocca San Casciano (FC)	21 mesi	Servizi alla persona

1 REFEZIONE SCOLASTICA

DOVADOLA

A) Natura e descrizione del servizio pubblico locale

Si tratta di un servizio di mensa fornito da una ditta privata che prepara i pasti in una cucina centralizzata utilizzando derrate biologiche e li distribuisce alle scuole interessate.

B) Contratto di servizio

Contratto di appalto per l'affidamento dei servizi di ristorazione per le scuole dell'infanzia e primaria del comune di Dovadola, aderente all'Unione.

Il contratto è stato sottoscritto in data 24 settembre 2020 con validità fino al 30 giugno 2022 per un ammontare complessivo di € 39.688,00.

L'appaltatore deve garantire la produzione e consegna dei pasti a tutti gli utenti per i quali è stata comunicata la prenotazione, da parte del personale scolastico o comunale da effettuarsi entro le ore 9.30 di ogni giorno di servizio. L'appaltatore non può pretendere nulla per intervenute variazioni sul numero dei pasti da fornire rispetto alla stima indicata.

La Ditta deve mettere a disposizione proprio personale in numero tale da assicurare modalità e tempi di esecuzione adeguati per una tempestiva ed ordinata esecuzione del servizio in base agli orari definiti.

Il personale addetto alla distribuzione dei pasti deve indossare, durante il servizio, idoneo vestiario compresi guanti e mascherine monouso, se del caso.

Deve essere messo a disposizione del centro cottura e di ciascun terminale di distribuzione, un termometro ad infissione per il controllo della temperatura degli alimenti e degli impianti frigoriferi. Il personale dell'Amministrazione comunale impegnato in eventuali controlli, o altri soggetti da lui incaricati al controllo, potranno avvalersi dell'uso di detti termometri.

La consegna dei pasti agli alunni del Comune di Dovadola, deve essere effettuata a cura dell'appaltatore entro 30 minuti dalla fine del confezionamento avvenuto presso il centro di cottura. Per il trasporto dei pasti e delle derrate l'appaltatore dovrà utilizzare contenitori isotermitici, idonei ai sensi del D.P.R. 327/1980 e successive modifiche ed integrazioni, e tali da garantire il mantenimento delle temperature, a fini igienici e a tutela delle caratteristiche sensoriali dei cibi. La

documentazione relativa all'idoneità dei contenitori deve essere tenuta a disposizione del Committente. Per il confezionamento e il trasporto dei pasti, l'appaltatore dovrà utilizzare contenitori termici in materiale idoneo, lavabili e disinfettabili sia all'interno che all'esterno.

I contenitori di cui sopra non devono essere adibiti ad altro uso e dovranno essere mantenuti sempre perfettamente puliti e disinfettati giornalmente.

Per il trasporto dei pasti e delle derrate l'appaltatore dovrà utilizzare veicoli provvisti delle apposite autorizzazioni AUSL.

I pasti devono essere prodotti in legame fresco-caldo nella mattinata stessa dell'utilizzo. I primi piatti devono essere forniti separatamente dalle rispettive salse o brodi, nonché dal formaggio.

L'abbinamento deve avvenire al momento del consumo del pasto, così come i contorni freddi per i quali l'appaltatore deve fornire l'occorrente per il condimento: olio, sale, aceto e limone.

L'Appaltatore deve altresì provvedere al lavaggio della frutta. In ogni caso la frutta deve essere trasportata e/o conservata in contenitori di plastica ad uso alimentare, muniti di coperchi forniti dall'impresa, la quale deve altresì fornire i contenitori isotermitici atti al trasporto dei pasti previsti dalle diete speciali e personalizzate, e dalle diete in bianco.

Per quanto concerne il pane deve essere confezionato in sacchetti di carta ad uso alimentare e riposto in ceste pulite e munite di coperchio.

All'atto della consegna dei pasti presso i refettori e per tutto il periodo di mantenimento che precede la fase di distribuzione, le pietanze da consumarsi calde devono avere una temperatura non inferiore a 60° C., le pietanze da consumarsi fredde devono avere una temperatura non superiore a 10° C., gli yogurt e i budini devono avere una temperatura non superiore a 4° C., i gelati devono avere una temperatura non superiore a 12° C. Sono escluse frutta e verdura.

Nel caso di blocco totale o parziale delle Cucine concesse in comodato d'uso, la Ditta deve avere disponibilità in proprio o tramite convenzione per tutta la durata dell'appalto di un centro di produzione pasti da utilizzare in caso di emergenza, ubicato entro 30 km dalla sede del Comune di Dovadola – Piazza della Vittoria, 3, 47013 Dovadola FC (percorso calcolato www.viamichelin.it).

Il centro di cottura deve avere una capacità produttiva non inferiore a 280 pasti giornalieri ed il possesso di autorizzazione specifica all'asporto pasti.

Sono inoltre a carico dell'appaltatore le seguenti obbligazioni per l'intera durata contrattuale:

- L'acquisto e il controllo delle derrate necessarie alla realizzazione dei menù indicati dall'Amministrazione Comunale;
- La preparazione, la cottura, la suddivisione dei pasti (comprensivi di frutta) sulla base del numero di utenti rilevato quotidianamente dal personale dell'impresa stessa nei punti cottura, compreso i pasti destinati ai terminali di distribuzione;
- La veicolazione dei pasti destinati ai terminali di distribuzione con automezzi e contenitori termici a norma (Scuola primaria e dell'Infanzia).

Tariffe

ISEE	COSTO BUONO PASTO
da €. 0 a €. 7.500,00	€ 1,81
Da € 7.500,01 a €. 10.330,00	€. 2,77
Da € 10.330,01 a €. 15.000,00	€. 3,73
Oltre € 15.000,01	€. 4,70
Non residenti	€. 4,70 (nessuna riduzione)

D) Identificazione soggetto affidatario

Il soggetto affidatario risulta essere **GEMOS Soc. Coop., Via della Punta n.21, 48018 Faenza (RA)**. Gemos Società Cooperativa si occupa di ristorazione, gestione mense aziendali e scolastiche, ristorazione sanitaria e terza età. Servizi di catering e veicolazione pasti. Gestione bar e self-service/pizzeria. Ristorante.

ROCCA SAN CASCIANO

A) Natura e descrizione del servizio pubblico locale

Si tratta di un servizio di mensa fornito da una ditta privata che prepara i pasti in una cucina centralizzata utilizzando derrate biologiche e li distribuisce alle scuole interessate.

B) Contratto di servizio

Contratto di appalto per l'affidamento dei servizi di ristorazione per le scuole dell'infanzia e primaria del comune di Rocca San Casciano, aderente all'Unione.

Il contratto è stato sottoscritto in data 17 settembre 2021 con validità fino al 30 giugno 2022 per un ammontare complessivo di € 25.000,00.

L'appaltatore deve:

1. **garantire pasti nutrizionalmente equilibrati**, adeguati per rapporto in calorie, macronutrienti e micronutrienti

2. **garantire un buon livello di gradimento e "accettabilità" del menu'** da parte dell'utenza, nel rispetto delle ricette della tradizione alimentare mediterranea

3. **trasmettere messaggi educativi utili a promuovere, anche nell'ambito extrascolastico, uno stile alimentare sano, tramite lo sviluppo di una maggiore consapevolezza delle relazioni che intercorrono fra alimentazione – salute – attività fisica.**

Partendo da questi presupposti e nel rispetto delle linee guida nazionali ed internazionali, la ditta dovrà presentare delle tabelle dietetiche ideali scegliendo prodotti alimentari di ottima qualità.

I menù studiati dalla ditta dovranno risultare quindi nel suo complesso caratterizzato da:

- Alta variabilità di preparazioni;
- Stagionalità (estivo ed invernale): i menù si distinguono per la scelta degli alimenti e delle preparazioni tipiche stagionali;
- Ampia scelta di frutta e verdura fresca di stagione più volte proposta nell'ambito del pasto (n.2 tipi di verdura come contorno e n.1 frutto a fine pasto);
- Utilizzo frequente di vari tipi di cereali anche in chicchi e di legumi (freschi, secchi o surgelati);
- Proposta di erbe aromatiche stagionali utilizzate in sostituzione di aromatizzanti confezionati (es. dadi da brodo).
- Utilizzo esclusivo di olio extravergine di oliva **a crudo** per tutte le preparazioni, Parmigiano Reggiano, Prosciutto Crudo di Parma e sale marino iodato;
- L'olio di semi monospecie (arachide o sesamo) può essere utilizzato eventualmente per gli impasti per pizza, piadina e dolci;
- Uso privilegiato di materie prime fresche limitando l'utilizzo di prodotti già trasformati.

Qualora si ritenga necessario le tabelle dietetiche possono essere integrate o parzialmente modificate a seguito di suggerimenti da parte di personale competente dell'A.U.S.L. o da esperti nutrizionisti di fiducia dell'Amministrazione Comunale. Ciò comporta che possano rendersi necessarie modifiche quali e quantitative degli alimenti richiesti. Si ritiene pertanto necessario prevedere la possibilità di concordare in fase applicativa possibili modifiche con l'appaltatore.

Tutti i prodotti comunemente commercializzati anche in monoporzione possono essere richiesti anche in tali confezioni.

I prodotti presenti sul mercato in preparazioni utilizzabili per celiaci o per diabetici o altro possono essere richiesti in tale forma.

Tutti i generi alimentari richiesti non devono essere preparati a partire da materie prime di tipo transgenico.

L'etichettatura dei prodotti confezionati, salvo le condizioni governate da leggi speciali, deve essere conforme al D. Lgs. 27 gennaio 1992, n.192 e al Decreto Lgs. del Governo 16 febbraio 1993, n.77.

Tutte le sostanze alimentari devono essere prodotte nel rispetto della vigente legislazione e devono essere conformi alle norme legislative.

Qualora non siano rispettate tutte le caratteristiche sopra riportate l'Amministrazione Comunale si riserva di informare immediatamente i servizi dell'AUSL per i provvedimenti sanitari di competenza. Gli indici microbiologici (materie prime e pasti pronti), se non previsti da specifica normativa, in vigore o emanata in corso di contratto, sono da considerarsi come punti di riferimento tecnico, finalizzati al miglioramento qualitativo della produzione.

Qualora l'accertamento analitico evidenzi valori microbiologici non conformi agli indici allegati, l'Amministrazione Comunale provvederà ad ordinare alla Ditta l'adozione dei necessari accorgimenti per eliminare le cause di non conformità nei tempi tecnici minimi necessari.

Qualora invece, risulti un nesso causale fra il verificarsi di eventi dannosi (es. tossinfezioni, intossicazioni, o altro.) e il mancato rispetto degli indici in questione, potrebbero anche riscontrarsi gli estremi di un comportamento illecito, con le conseguenze del caso...ecc.....

Tariffe

ISEE	COSTO BUONO PASTO
da € 0 a € 7.200,00	€ 4,50 (80% retta normale)
Da € 7.200,01 a € 10.000,00	€ 5,00 (90% retta normale)
Oltre € 10.000,00	€ 5,50 (nessuna riduzione)
DISTINZIONE FRA 1^ FIGLIO E SUCCESSIVI	COSTO BUONO PASTO
2^ FIGLIO E SUCCESSIVI	RIDUZIONE TARIFFA 20%

D) Identificazione soggetto affidatario

Il soggetto affidatario risulta essere la Fondazione di religione Angeli Custodi di Cesena, con sede in Cesena (FC), via Don Minzoni n.47.

2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

ROCCA SAN CASCIANO

A) Natura e descrizione del servizio pubblico locale

Il servizio di trasporto scolastico consente agli alunni il raggiungimento delle sedi scolastiche del bacino di riferimento, secondo specifici percorsi di andata e ritorno, con l'individuazione di punti di raccolta stabiliti dal Comune.

B) Contratto di servizio

Contratto di affidamento del servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado del territorio del comune di Rocca San Casciano.

Il contratto è stato sottoscritto in data 08 settembre 2021 con validità fino al 31 maggio 2023 per un ammontare complessivo di € 107.757,04.

L'appaltatore deve garantire il servizio di assistenza durante il tragitto.

Sulla base del numero effettivo degli utenti, della loro residenza, della scuola frequentata e degli orari di funzionamento delle strutture scolastiche, la ditta aggiudicataria insieme l'Ufficio Unico Istruzione Pubblica dell'Unione, dovrà predisporre il Piano di trasporto annuale definendo percorsi, punti di raccolta e orari, nel modo più razionale possibile.

Il servizio trasporto è riferito agli alunni delle scuole primaria e secondaria di 1° grado (andata e ritorno).

L'Amministrazione si riserva la facoltà di poter apportare, per cause di forza maggiore e/o necessità determinate da esigenze dell'utenza, modifiche all'organizzazione dei servizi previa comunicazione e accordo con l'impresa aggiudicataria poiché gli itinerari, il numero delle corse, il chilometraggio potrebbero subire variazioni in corso d'anno per circostanze non prevedibili ed in ogni caso per favorire l'adempimento della frequenza scolastica e del Diritto allo Studio, senza che la Ditta possa pretendere alcun risarcimento o variazioni di prezzo, salvo quelli previsti dal presente capitolato.

Il servizio di assistenza durante il tragitto viene assicurato da ciascun operatore dipendente del prestatore del servizio, che agirà sotto la diretta e personale responsabilità dell'appaltatore, mentre le direttive di servizio saranno impartite dall'Amministrazione comunale, attraverso l'Ufficio Unico Istruzione Pubblica dell'Unione.

I pullman devono essere forniti dei sistemi di sicurezza previsti dalla normativa vigente ed essere regolarmente immatricolati presso la Motorizzazione Civile.

L'Ente, qualora lo ritenga utile e necessario può richiedere variazione dei percorsi.

Gli alunni trasportati devono essere solo quelli effettivamente iscritti e comunicati dall'Ufficio Unico Istruzione pubblica.

Il servizio deve essere puntualmente eseguito secondo le indicazioni del calendario scolastico, ad esclusione del mese di giugno di ogni anno scolastico, e nella rigida osservanza degli orari giornalieri, di inizio e di conclusione dell'attività didattica che verranno confermati dalle rispettive scuole e successivamente partecipate all'appaltatore.

In caso di sciopero o di assemblee sindacali degli insegnanti, con conseguente termine delle lezioni prima dell'orario previsto, è fatto obbligo all'appaltatore di effettuare il trasporto alla sospensione delle lezioni, senza pretesa di oneri aggiuntivi.

In caso di accertata accidentalità per cause di forza maggiore derivanti da eventi non previsti né prevedibili che non consenta il trasporto degli alunni è fatto obbligo alla Ditta appaltatrice darne immediata comunicazione entro 1 ora alla Stazione appaltante ed alle Istituzioni scolastiche interessate, provvedendo altresì ad individuare le misure organizzative alternative da adottare al fine di garantire, nel limite della situazione contingente, la prosecuzione del servizio.

In ogni caso la sospensione del trasporto non deve essere estesa al giorno successivo e rimane a Sono altresì compresi nel prezzo d'appalto i seguenti servizi straordinari nell'arco di ogni anno scolastico, richiesti direttamente dall'Autorità scolastica ma previa informativa da parte della stessa istituzione all'Amministrazione comunale:

- numero 2 (DUE) trasporti brevi di una o più classi per una distanza dall'edificio scolastico pari a km 30 (calcolando solo andata) carico dell'Impresa appaltatrice l'equivalente trasporto sostitutivo...ecc....

Tariffe

ALUNNI NUCLEO FAMILIARE	COSTO MENSILE
1^ alunno nucleo familiare	€ 20,00 (tariffa intera)
2^ o successivi alunni stesso nucleo familiare	€ 17,00

D) Identificazione soggetto affidatario

Il soggetto affidatario risulta essere TRASPORTI FERRINI di Ferrini Franco SAS Azienda Servizio Ncc, Via Meleto n.2, 47017 Rocca San Casciano (FC).

La società ha per oggetto l'attività artigianale di: 1) servizi per il trasporto di viaggiatori su strada mediante taxi e autovetture con noleggio con conducente; 2) servizi per il trasporto dei viaggiatori su strada mediante il noleggio di autobus con noleggio con conducente; 3) trasporti scolastici; 4) trasporto persone con linee in concessione e sub concessione.